

	REPERTORIO N.18.385	RACCOLTA N.7.959
	VERBALE DI ASSEMBLEA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilasedici, il giorno trenta (30) del mese di	
	dicembre, in Latina, alla Via Epitaffio Km.4,200, alle ore	
	dodici.	
	Dinanzi a me Avv. Vincenzo Ferrara fu Luigi , Notaro in Roma,	
	con studio in _____ iscritto al Collegio dei	
	Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia	
	è comparso il signor	
	- ULGIATI FRANCESCO nato a _____ il _____, ivi	
	residente in _____, il quale interviene al	
	presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e	
	Legale Rappresentante della società "AGENZIA PER I SERVIZI	
	FORMATIVI E PER IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI LATINA -	
	SOCIETA' PER AZIONI, PIÙ BREVEMENTE INDICATA "LATINA	
	FORMAZIONE E LAVORO SPA" , con sede in Latina, Via Epitaffio	
	Km.4,200, capitale sociale Euro 120.000 (centoventimila),	
	interamente versato, Codice Fiscale, Partita Iva ed	
	iscrizione nel Registro Imprese di Latina n.02276330590,	
	R.E.A. LT - 158999, munito di tutti i poteri per la gestione	
	ordinaria e straordinaria della società.	
	Detto comparente, dell'identità personale, qualifica e	
	poteri del quale io Notaro sono certo, mi richiede di	
	assistere, elevandone verbale, all'assemblea dei soci della	

	predetta società riunita in questo luogo, giorno ed ora per	
	discutere e deliberare sul seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1) Proposta di trasformazione della società dall'attuale	
	forma di società per azioni in quella di società a	
	responsabilità limitata unipersonale;	
	2) Deliberazioni inerenti e conseguenti.	
	Assume la Presidenza, in virtù dei poteri a lui derivanti	
	dal vigente Statuto Sociale l'Amministratore Unico ULGIATI	
	FRANCESCO , il quale constatato:	
	- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in questo	
	luogo ed ora, ai sensi dell'articolo 9 (nove) del vigente	
	Statuto Sociale;	
	- che è presente l'intero capitale sociale rappresentato dal	
	socio unico "Amministrazione Provinciale di Latina" , in	
	persona del Consigliere Provinciale GIOVANNINI Vincenzo nato	
	_____ giusta delega del	
	Presidente della Provincia di Latina del 29 dicembre u.s.	
	che verrà conservata in originale agli atti della Società;	
	- che è presente l'Organo Amministrativo nella sua stessa	
	persona;	
	- che del Collegio Sindacale è presente il sindaco Velletri	
	Mariassunta nata a _____ il _____ ed	
	assenti giustificati il Presidente Di Rubbo Giuseppe ed il	
	sindaco Ruggieri Francesco.	

	Tutto ciò constatato, il Presidente	
	DICHIARA	
	la presente Assemblea validamente costituita ed atta a	
	deliberare sul citato ordine del giorno.	
	Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente,	
	premettendo un'ampia relazione sull'attuale andamento	
	dell'attività della società e sui futuri programmi della	
	stessa, in relazione ai quali illustra le ragioni che hanno	
	indotto il Socio Provincia a proporre all'assemblea dei soci	
	di deliberare la trasformazione della società dall'attuale	
	forma di società per azioni a società a responsabilità	
	limitata, così come ampiamente motivato nelle delibere del	
	Consiglio Provinciale del Socio Provincia di Latina n.38	
	(trentotto) del 20 dicembre 2016 e n.40 (quaranta) del 28	
	dicembre 2016, le cui parti narrative, per relationem,	
	costituiscono parte integrante e sostanziale della presente	
	deliberazione, come se qui fossero stati ulteriormente	
	riscritte.	
	Il Presidente, quindi, sottopone e illustra all'assemblea il	
	nuovo testo dello Statuto sociale, modificato con le	
	necessarie variazioni ed integrazioni a seguito della	
	proposta trasformazione; in particolare il Presidente	
	evidenzia la modifica della denominazione sociale e della	
	sua durata, che non sarà più a tempo indeterminato, la	
	ripartizione del capitale in quote e non più in azioni, le	

	modalità di trasferimento delle quote, le regole di	
	funzionamento dell'organo amministrativo e la previsione del	
	Sindaco Unico in luogo del Collegio Sindacale, quale Organo	
	di Controllo della società.	
	Procede, quindi, ad illustrare all'assemblea ogni singolo	
	articolo del nuovo testo delle norme che regolano il	
	funzionamento della società, motivando le singole modifiche	
	da apportare allo stesso, anche ai fini dell'adeguamento	
	dello Statuto Sociale a quanto richiesto dal Decreto	
	Legislativo n.175 del 19 agosto 2016 - Testo Unico in	
	materia di società a partecipazione pubblica.	
	Il Presidente prosegue la sua esposizione facendo presente	
	che:	
	- trattandosi di unico socio non sussisterà l'ipotesi del	
	recesso;	
	- la trasformazione avverrà ai valori contabili;	
	- nel caso in esame non si rende necessaria alcuna relazione	
	di stima peritale;	
	- l'operazione non risulta pregiudizievole degli interessi	
	dei creditori, non essendo prevista la riduzione del	
	capitale sociale.	
	A questo punto l'Assemblea,	
	preso atto	
	dell'adesione in tutto favorevole sull'argomento all'ordine	
	del giorno manifestata al riguardo dal Socio unico	

	intervenuto in assemblea con le modalità sopra specificate,	
	del parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale,	
	nonchè delle dichiarazioni innanzi rese dal Presidente,	
	all'unanimità	
	vota e delibera	
	1) di trasformare la società "AGENZIA PER I SERVIZI	
	FORMATIVI E PER IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI LATINA SOCIETA'	
	PER AZIONI, PIÙ BREVEMENTE INDICATA "LATINA FORMAZIONE E	
	LAVORO SPA" dall'attuale forma della società per azioni a	
	quella della società a responsabilità limitata, con la	
	denominazione "AGENZIA PER I SERVIZI FORMATIVI E PER IL	
	LAVORO DELLA PROVINCIA DI LATINA SOCIETA' A RESPONSABILITA'	
	LIMITATA, PIÙ BREVEMENTE INDICATA "LATINA FORMAZIONE E	
	LAVORO S.R.L.", società unipersonale;	
	2) di stabilire che il capitale sociale di Euro 120.000	
	(bcentoventimila) spetta all'unico socio "Amministrazione	
	Provinciale di Latina", con sede in Latina;	
	3) di confermare l'attuale sede sociale in Comune di Latina,	
	Via Epitaffio Km.4,200;	
	4) di confermare l'oggetto sociale, così come indicato	
	all'articolo 2 (due) dello Statuto Sociale che verrà in	
	seguito allegato;	
	5) di stabilire la durata della società sino al 30 dicembre	
	2050, con possibilità di proroga;	
	6) di confermare l'attuale Amministratore Unico nella	

	persona del comparente ULGIATI FRANCESCO , come sopra	
	generalizzato, fino alla durata del suo incarico, salvo	
	revoca;	
	7) di stabilire che gli effetti della presente	
	trasformazione decorreranno dal deposito del presente	
	verbale presso il registro delle Imprese di Latina;	
	8) di stabilire che l'esercizio sociale in corso si chiuderà	
	il 31 (trentuno) dicembre del presente anno, così come i	
	futuri esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di	
	ogni anno;	
	9) di conferire all'Amministratore Unico i più ampi poteri	
	per l'esecuzione di quanto sopra deliberato, compresi quelli	
	di provvedere nelle forme di legge e di rito a che, per	
	effetto e conseguenza della deliberata trasformazione della	
	società in oggetto tutti gli eventuali beni che attualmente	
	costituiscono il patrimonio della società per azioni	
	"AGENZIA PER I SERVIZI FORMATIVI E PER IL LAVORO DELLA	
	PROVINCIA DI LATINA SOCIETA' PER AZIONI, PIÙ BREVEMENTE	
	INDICATA "LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.P.A." con sede in	
	Latina e come tali ad essa intestati, siano volturati al	
	nome della società a responsabilità limitata "AGENZIA PER I	
	SERVIZI FORMATIVI E PER IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI LATINA	
	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, PIÙ BREVEMENTE INDICATA	
	"LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L." , esonerati i competenti	
	Uffici da ogni responsabilità e così pure siano intestati	

	alla società a responsabilità limitata tutti i documenti di	
	qualsiasi natura e specie, dovunque e comunque esistenti e	
	che risultano attualmente intestati alla qui trasformata	
	società a responsabilità limitata.	
	In particolare, il Presidente dichiara:	
	– che la società non è proprietaria dei beni immobili	
	registrati;	
	– che la società non è proprietaria dei beni mobili	
	registrati;	
	10) di conferire, infine, al Presidente dell'Assemblea i più	
	ampi poteri per introdurre nel presente verbale tutte quelle	
	eventuali modifiche, soppressioni od aggiunte, che fossero	
	richieste in sede di legittimazione e deposito per le	
	successive iscrizioni, ai sensi di legge;	
	11) di sostituire integralmente lo Statuto che regola il	
	funzionamento della società con il nuovo testo, rispondente	
	sia alle vigenti norme in materia di diritto societario che	
	alle norme previste dal Decreto Legislativo n.175 del 19	
	agosto 2016 - Testo Unico in materia di società a	
	partecipazione pubblica e di approvare integralmente	
	articolo per articolo le norme che regolano il funzionamento	
	della società, il cui testo, con le assunte deliberazioni,	
	firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente	
	atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e	
	sostanziale.	

	Null'altro essendo da deliberare, il Presidente dichiara	
	sciolta l'Assemblea essendo le ore tredici e dieci minuti.	
	Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della	
	società.	
	Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato "A"	
	per averne piena ed esatta conoscenza.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da	
	mano fida ed in parte di mio pugno per tre fogli, sette	
	intere pagine e parte dell'ottava, da me letto al comparente	
	che lo dichiara conforme alla sua volontà e lo sottoscrive,	
	essendo le ore tredici e quindici minuti.	
	F.to: Francesco Ulgiati - Vincenzo Ferrara Notaio	
	ALLEGATO "A" AL REP.N.18.385 RACC.N.7.959	
	"AGENZIA PER I SERVIZI FORMATIVI E PER IL LAVORO DELLA	
	PROVINCIA DI LATINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, PIÙ	
	BREVEMENTE INDICATA "LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L.",	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	Denominazione - Oggetto - Sede - Durata	
	Art. 1 (Denominazione)	
	È costituita, nel rispetto delle vigenti disposizioni	
	normative in materia, una società a responsabilità limitata	
	denominata: "AGENZIA PER I SERVIZI FORMATIVI E PER IL LAVORO	
	DELLA PROVINCIA DI LATINA SOCIETA' A RESPONSABILITA'	
	LIMITATA, PIÙ BREVEMENTE INDICATA "LATINA FORMAZIONE E	

	LAVORO S.R.L." a partecipazione pubblica totalitaria, retta	
	nella forma della società "in house providing", ai sensi del	
	Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,	
	D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 del Testo Unico in materia	
	di società a partecipazione pubblica, D. Lgs n. 175 del 19	
	agosto 2016.	
	Possono far parte del capitale sociale esclusivamente Enti	
	Pubblici, ad eccezione di forme di partecipazione di	
	capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in	
	conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza	
	determinante sulla persona giuridica controllata.	
	Art. 2 (Oggetto)	
	La Società è attiva nell'alveo di servizi di interesse	
	generale, costituzionalmente garantiti, volti alla	
	soddisfazione dei bisogni della collettività del contesto	
	provinciale di riferimento, con particolare riguardo al	
	sistema produttivo, sistema dell'istruzione, sistema	
	universitario e sistema del privato sociale. Il tutto al	
	fine di garantire l'omogeneità dello sviluppo e della	
	coesione sociale.	
	La Società opera quale soggetto attuatore degli indirizzi	
	programmatici dell'unico socio Provincia o dell'Ente di Area	
	Vasta di Latina per il perseguimento delle finalità	
	istituzionali dell'Ente così come espressamente previste nel	
	proprio Statuto, sia in ordine alla costituzione di un	

	sistema formativo territoriale per l'assolvimento del	
	diritto/dovere all'istruzione/formazione che per la	
	sperimentazione di nuovi modelli formativi e per una offerta	
	di formazione qualificata nonché, quale strumento di	
	politica attiva del lavoro, anche in riferimento alle	
	deleghe trasferite dalla Regione Lazio in applicazione della	
	L.R. n 23 del 25 febbraio 1992 e s.m.i., della L.R. n 14 del	
	06 agosto 1999 e s.m.i, della L.R. n 5 del 20 agosto 2015 e	
	s.m.i., nonché dei successivi atti attuativi.	
	In stretta relazione con la Provincia o l'Ente di Area Vasta	
	di Latina, la Società opera quale strumento operativo anche	
	per la gestione di risorse economiche eventualmente	
	conferite dall'Ente stesso e derivate da specifiche deleghe	
	regionali.	
	La Società opera finalizzando in primo luogo la propria	
	programmazione a quell'area di interventi formativi più	
	direttamente indirizzati all'assolvimento di diritti/doveri	
	quali: l'obbligo formativo nel sistema dell'istruzione e	
	formazione, l'obbligo formativo previsto dalla tipologia	
	contrattuale dell'apprendistato e da altre tipologie	
	contrattuali, l'orientamento previsto dalle funzioni	
	relative alle politiche del lavoro e come strumento di	
	politica attiva e quant'altro previsto dalle normative	
	vigenti e in divenire.	
	La società indirizza la propria offerta formativa verso	

	quelle tipologie di interventi finalizzati a garantire ai	
	cittadini, occupati e non, l'accesso a professioni non	
	diversamente regolamentate da normative regionali o	
	nazionali, ovvero per l'acquisizione di titoli che	
	consentano l'esercizio di specifici mestieri.	
	Inoltre potrà operare, in raccordo e collaborazione con	
	altri organismi di natura pubblica o privata, per assolvere	
	a specifiche richieste finalizzate a garantire forme di	
	educazione e formazione continua e degli adulti, siano essi	
	occupati che in cerca di occupazione.	
	La Società realizza tali interventi sia con il concorso di	
	risorse pubbliche cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo che	
	con risorse pubbliche dell'Unione Europea, dello Stato,	
	della Regione Lazio e di altri Enti Locali.	
	La Società deve assicurare che oltre l'ottanta per cento	
	(80%) del proprio fatturato sia prodotto nello svolgimento	
	dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti	
	pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al	
	suddetto limite di fatturato sia consentita solo a	
	condizione che la stessa permetta di conseguire economie di	
	scala o altri recuperi di efficienza sul complesso	
	dell'attività principale della società in conformità	
	all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016.	
	La Società, potrà altresì compiere tutte le operazioni	
	mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e	

	finanziarie ritenute necessarie o utili per il	
	raggiungimento, in condizione di efficienza, efficacia ed	
	economicità, dell'oggetto sociale, purché svolte in misura	
	non prevalente all'esercizio diretto dell'attività sociale e	
	in maniera strumentale al suo perseguimento, comunque in	
	misura inferiore al 5% (cinquecento) del proprio valore	
	della produzione. È escluso il rilascio di garanzie di	
	qualsiasi genere nell'interesse di terzi.	
	La società nell’acquisto di beni, servizi e forniture è	
	soggetta al rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei	
	Contratti e delle Concessioni)	
	Art. 3 (Sede)	
	La Società ha sede in Latina.	
	Potranno essere istituite o soppresse, nei modi di legge,	
	altre sedi, rappresentanze, filiali, succursali, uffici ed	
	agenzie solo su autorizzazione dell’assemblea dei soci.	
	Art. 4 (Durata)	
	La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050	
	e potrà essere prorogata.	
	TITOLO II	
	Capitale sociale, quote, finanziamenti	
	Art. 5 (Capitale sociale)	
	Il capitale sociale è pari ad euro 120.000 (centoventimila)	
	diviso in quote ai sensi dell’articolo 2468 del codice	
	civile.	

	Art. 6 (Trasferimento delle quote e diritto di prelazione)	
	In caso di trasferimento delle quote nel rispetto dei	
	principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione è	
	fatto salvo il diritto di prelazione spettante ai soci.	
	Il Socio che intenda cedere le proprie quote, in caso di	
	aumento del capitale sociale, fermo restando le condizioni	
	previste nei precedenti articoli del presente statuto, dovrà	
	farne offerta in prelazione agli altri soci.	
	Il trasferimento o l'acquisizione delle quote è consentito	
	solo a favore di enti pubblici e senza possibilità di	
	trasferimento delle quote a soggetti terzi privati, ad	
	eccezione di forme di partecipazione di capitali privati	
	previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei	
	trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla	
	persona giuridica controllata.	
	Art. 7 (Finanziamenti)	
	Per il fabbisogno finanziario della società il socio unico,	
	o i soci, ove esistenti, potranno provvedere, nel rispetto	
	delle leggi in materia, tramite finanziamenti fruttiferi ed	
	infruttiferi con obbligo di restituzione o versamenti a	
	fondo perduto o in conto futuro aumento di capitale nel	
	rispetto delle norme finanziarie di cui all'articolo 21 del	
	D.Lgs. 175/2016.	
	TITOLO III	
	Organi della società	

	Art. 8 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- l'Amministratore Unico;	
	- il Sindaco Unico.	
	Art. 9 (L'Assemblea)	
	L'Assemblea si costituisce e delibera con la maggioranza di	
	legge e di statuto.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte in conformità con	
	le previsioni di legge e di statuto applicabili, sono	
	vincolanti, e ove esistano più soci, ancorché questi siano	
	assenti o dissenzienti.	
	Ad essa sono riservate le materie indicate dallo presente	
	statuto e in mancanza dalla legge.	
	L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo e su	
	semplice richiesta del socio Provincia di Latina,	
	dall'Ufficio controllo analogo e nei casi previsti dalla	
	legge.	
	Art. 10 (Convocazione dell'Assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata presso la sede sociale, salvo	
	diversa motivata deliberazione dell'amministratore unico e	
	comunque nell'ambito territoriale della provincia o	
	dell'Ente di area vasta di Latina.	
	L'Assemblea deve essere convocata, almeno una volta l'anno,	
	entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio	

	sociale. Nel caso di società tenute alla redazione del	
	bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	società, l'Assemblea potrà essere convocata entro e non	
	oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale. L'Assemblea è convocata mediante raccomandata o	
	posta elettronica certificata da inviarsi, a tutti i soci	
	almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio	
	risultante come per legge, nonché l'amministratore unico e	
	al sindaco unico.	
	L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del	
	giorno, ora luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti	
	da trattare e potrà contenere la data dell'eventuale seconda	
	convocazione purché non nello stesso giorno.	
	L'Assemblea è comunque validamente costituita, anche in	
	difetto di formalità di convocazione, qualora vi sia	
	rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente	
	l'Amministratore unico ed il Sindaco unico.	
	Art. 11 (Funzionamento dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico e, in	
	mancaanza, da persona designata dagli intervenuti.	
	L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non	
	socio. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la	
	regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di	
	intervenire in assemblea.	

	Art. 12 (Deliberazioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea delibera a norma di legge e le decisioni prese	
	devono essere scritte a verbale, sottoscritto da colui che	
	ha presieduto l'adunanza, nonché dal segretario.	
	Il socio può farsi rappresentare in Assemblea a mezzo di un	
	proprio rappresentante appositamente delegato, anche non	
	socio in conformità di legge.	
	Nei casi previsti dalla legge ed inoltre ogni qualvolta il	
	Presidente lo riterrà opportuno, il verbale dell'Assemblea è	
	redatto da un notaio.	
	Le deliberazioni vengono prese a votazione palese.	
	Art. 13 (Compiti del socio)	
	Sono riservate alla competenza del socio:	
	a) l'approvazione del Bilancio di previsione triennale o	
	Budget e relativi documenti di programmazione: relazione	
	programmatica triennale, piano degli investimenti, piano di	
	sviluppo, piani industriali, piano economico finanziario,	
	piano occupazionale e determinazione di obiettivi specifici	
	annuali e pluriennali funzionali alla riduzione dei costi di	
	funzionamento della società in particolare prevedendo il	
	contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni del	
	personale nel rispetto delle norme di finanza pubblica,	
	piano delle alienazioni, acquisti e impegni di spesa di	
	importo da determinare in sede assembleare	
	b) l'approvazione del regolamento per il reclutamento del	

	personale dipendente nel rispetto della normativa nazionale	
	e comunitaria e dei principi di imparzialità, trasparenza,	
	pubblicità l'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 e	
	s.m.i.;	
	c) l'approvazione dei regolamenti interni, del codice etico,	
	dello schema di contratto di servizio la carta dei servizi e	
	piano degli indicatori qualitativi e quantitativi dei	
	servizi da erogare all'utenza;	
	d) l'approvazione del Bilancio, previa verifica, dei	
	risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati al	
	punto a) e eventuali distribuzione degli utili, e relazione	
	sul governo societario ai sensi dell'articolo 6, comma 4 del	
	D.Lgs. 175/2016;	
	e) la nomina e revoca dell'organo amministrativo e	
	determinazione del relativo compenso;	
	f) la nomina e revoca del sindaco o dei revisori legali dei	
	conti e determinazione del relativo compenso;	
	g) le modificazioni dello statuto ed in particolare la	
	decisione di compiere operazioni che comportino una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci, trasformazione	
	della società, trasferimento della sede sociale all'estero e	
	revoca dello stato di liquidazione;	
	h) l'approvazione dell' Organigramma e della Macrostruttura	
	aziendale e eventuali modifiche ed integrazioni;	

	i) nomina del direttore generale;	
	m) gli atti di straordinaria amministrazione.	
	In applicazione l'articolo 2468, terzo comma, del codice	
	civile, il socio si riserva particolari diritti tra cui i	
	poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento sugli	
	Organi sociali e sugli atti fondamentali della vita	
	societaria riguardante gli aspetti economici, patrimoniali e	
	finanziari della qualità dei servizi e della gestione.	
	Art. 14 (Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Amministratore Unico.	
	L'Amministratore Unico dura in carica per un periodo di tre	
	esercizi o fino a revoca e può essere rieleggibile una sola	
	volta. Oltre che nei casi previsti dalla legge	
	l'Amministratore è revocato dal socio, previa delibera	
	assembleare, nel caso in cui la società per due anni	
	consecutivi abbia realizzato una perdita d'esercizio o un	
	risultato negativo.	
	L'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di	
	onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con	
	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su	
	proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai	
	sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n.	
	175 del 2016. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12	
	del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., e	
	dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012,	

	n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto	
	2012 , n. 135 e s.m.i..	
	All'Amministratore nominato si applicano le disposizioni	
	previste dall'articolo 11 , comma 12 e comma 15 del D. Lgs	
	175/2016. Esso è scelto tra coloro che, risultando	
	eleggibili alla carica ai sensi delle previsioni normative	
	in materia e non trovandosi in situazioni di ineleggibilità	
	e/o incompatibilità con la Società o con il Socio siano in	
	possesso di una specifica competenza tecnica professionale	
	nel settore di attività della società o di una competenza	
	amministrativa, per studi o esperienze professionali.	
	L'Amministratore Unico deve adempiere i doveri ad essi	
	imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza	
	del mandatario e sono solidalmente responsabili verso la	
	società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.	
	L'Amministratore Unico è soggetto ad azioni civili di	
	responsabilità prevista dalla normativa civilistica oltre	
	che responsabilità di tipo amministrativo contabile.	
	Art. 15 (Poteri dell'Amministratore Unico)	
	L'Amministratore Unico, è investito dei soli poteri per la	
	gestione ordinaria nei limiti previsti dagli articoli 10 e	
	13 e nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite	
	dall'Ufficio Controllo analogo o direttamente dal Socio e	
	trasfuse in appositi atti o direttive formali e vincolanti.	
	Inoltre, l'Amministratore Unico deve predisporre specifici	

	programmi di valutazione del rischio aziendale (Risk	
	management) in particolare:	
	a) predisposizione di regolamenti interni volti a garantire	
	la conformità dell'attività alle norme di tutela della	
	concorrenza, predisporre protocolli di legalità e codice	
	etico di condotta e programmi di responsabilità sociale	
	d'impresa che devono essere approvati e aggiornati	
	annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci e riportati	
	nella relazione sul governo societario;	
	b) predisposizione e adozione del Piano triennale	
	anticorruzione e trasparenza previsto dalla Legge n.	
	190/2012 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e	
	adozione del Modello 231/2001.	
	Art. 16 (Compensi dell'organo amministrativo)	
	All' Amministratore Unico, oltre al rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico	
	spetta, laddove deliberato dall'assemblea ordinaria e se	
	previsto dalla vigente normativa per le società a controllo	
	pubblico e nei limiti dalla stessa stabiliti, un compenso	
	per l'attività svolta.	
	E' fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine	
	mandato, gettoni di presenza o i premi di risultato.	
	Nella determinazione dei compensi si applica quanto	
	disciplinato dall'articolo 11 , comma 6, del D. Lgs 175/2016	
	se compatibile con le risorse finanziarie e sempre previa	

	delibera dell'assemblea dei soci.	
	Art. 17 (Direttore Generale)	
	Il Direttore Generale, scelto previo esperimento di	
	procedure selettive ad evidenza pubblica, viene nominato	
	dall'assemblea dei soci, che determina altresì le sue	
	competenze, la durata dell'incarico, il compenso, le	
	possibili cause di revoca o decadenza e le modalità di	
	sostituzione in caso di assenza, impedimento o vacanza del	
	posto.	
	E' comunque fatto divieto di corrispondere al direttore	
	generale e ai dirigenti trattamenti di fine mandato diversi	
	e ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge e dai	
	contratti collettivi ovvero di stipulare patti e accordi di	
	non concorrenza.	
	Art. 18 (Rappresentanza della società)	
	L'uso della firma sociale e la rappresentanza legale della	
	società, sia attiva che passiva, di fronte a terzi ed in	
	giudizio spetta all'Amministratore Unico nei limiti previsti	
	dal presente statuto.	
	Nel caso in cui l'Amministratore Unico abbia necessità di	
	nominare procuratori speciali, direttori o mandatari, per	
	determinati atti, prevedendone i relativi poteri ed	
	eventuali emolumenti, ad essi può essere riconosciuto il	
	potere di firma, che deve essere preventivamente autorizzato	
	e deliberato dall'assemblea dei soci.	

	Art. 19 (Organo di Controllo)	
	Ai sensi dell'articolo 2477, primo comma, secondo periodo	
	cod. civ. l'organo di controllo è esercitato da un solo	
	membro effettivo, sindaco unico, dura in per un periodo di	
	tre esercizi, salvo revoca e può essere rieleggibile per una	
	sola volta e individuato nel rispetto delle norme vigenti in	
	materia per le società a controllo pubblico.	
	I componenti dell'organo di controllo devono possedere i	
	requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia	
	stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei	
	Ministri ,su proposta del Ministro dell'Economia e delle	
	Finanze.	
	Ad essi si applicano le disposizioni previste dal	
	decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con	
	modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.	
	La scelta dell' organo di controllo deve essere fatta nel	
	rispetto della legge 12 luglio 2011, n. 120 e s.m.i., in	
	materia di equilibrio di genere.	
	E' fatto divieto di corrispondere al sindaco unico	
	trattamenti di fine mandato.	
	L'Organo di controllo assolve alle funzioni di vigilanza	
	sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione ed in particolare	
	sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento,	

	come previsto dalle disposizioni vigenti.	
	La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di	
	controllo, salvo che per delibera dell'assemblea o per	
	disposto di legge essa sia affidata ad un revisore legale	
	dei conti o ad una società di revisione legale.	
	Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei	
	casi di obbligatorietà dello stesso, l'assemblea può	
	nominare , sentito l'organo di controllo, un revisione	
	legale dei conti o una società di revisione questi devono	
	essere iscritti nell'apposito registro; ove nominati, si	
	applicano al revisore o alla società di revisione tutte le	
	norme previste per gli stessi in materia di società per	
	azioni.	
	E' obbligo dell'Organo di Controllo attenersi alle	
	disposizioni del " Regolamento sulle modalità dell'esercizio	
	del controllo analogo sulle società partecipate della	
	provincia di Latina" approvato con atto del Consiglio	
	provinciale n. 6 in data 26 aprile 2016 e altre successive	
	deliberazioni in materia di controllo sulle società	
	partecipate.	
	All'Organo di Controllo delle società a controllo pubblico	
	si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12,	
	comma 1, del D. Lgs 175/2016 in materia di responsabilità	
	civile e contabile.	
	Art. 20 (Libri sociali obbligatori)	

	I libri sociali obbligatori sono quelli previsti dal codice	
	civile e dalle disposizioni vigenti.	
	TITOLO IV	
	Bilancio, utili e contratti	
	Art. 21 (Esercizi sociali)	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo	
	procederà alla formazione del bilancio sociale, a norma di	
	legge.	
	Il bilancio dovrà essere depositato nella sede sociale,	
	unitamente alla relazione sulla gestione, almeno 15 gg.	
	(quindici giorni) prima dell' assemblea, corredato della	
	relazione del Collegio Sindacale.	
	Nel rispetto della disciplina in materia di società a	
	controllo pubblico, contestualmente alla relazione del	
	bilancio d'esercizio, l'Amministratore Unico predispone	
	annualmente la relazione sul governo societario, con	
	l'indicazione dei relativi strumenti adottati dalla Società	
	ed, in particolare, dei programmi di valutazione del rischio	
	di crisi aziendale, da sottoporre all'assemblea dei soci	
	come previsto dall'articolo 10 lettera e) del presente	
	statuto.	
	Art. 22 (Utili)	
	Dagli utili netti annuali deve essere dedotto il 5% (cinque	
	per cento) da assegnare alla riserva ordinaria, fino a che	

	questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.	
	La restante parte degli utili andrà reimpiegata in opere di	
	miglioramento degli impianti e attrezzature salvo contraria	
	disposizione normativa.	
	Art. 23 (Contratti)	
	I contratti tra il socio unico e la società, nonché le	
	operazioni a favore del socio devono essere trascritti nel	
	libro delle deliberazioni dell' Amministratore Unico e	
	risultare da atto scritto.	
	TITOLO V	
	Rapporti con il socio - Indirizzo e controllo	
	Art. 24 (Indirizzo)	
	Il Consiglio Provinciale determina gli indirizzi, la	
	programmazione ed i controlli cui la Società deve attenersi	
	nell'attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive	
	generali necessarie al raggiungimento di obiettivi e	
	standard di interesse collettivo attraverso la	
	predisposizione dei necessari atti programmatici e gestionali	
	Art. 25 (Controllo analogo)	
	La Società opera secondo le modalità proprie degli	
	affidamenti "in house".	
	Il socio pubblico esercita sulla Società un controllo	
	analogo a quello esercitato sui propri servizi: in ragione	
	di ciò, l'attività di vigilanza e controllo sulla Società è	
	esercitata da un'apposita struttura interna dell'Ente locale	

	" Comitato di Controllo" previsto dal "Regolamento sulle	
	modalità di esercizio del controllo analogo sulle società	
	partecipate della provincia di Latina" atto di Consiglio	
	Provinciale n. 6 del 26 aprile 2016 .	
	Il Consiglio Provinciale definisce preventivamente, gli	
	obiettivi gestionali a cui devono tendere la società	
	partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e	
	organizza, per il tramite dell'ufficio controllo analogo a	
	ciò preposto, un idoneo sistema informativo finalizzato a	
	rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la	
	società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa	
	della società, i contratti di servizio, la qualità, il	
	rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza	
	pubblica.	
	Il controllo analogo si articola su due tipologie:	
	<u>a. Controllo societario.</u> Il controllo societario è attuato	
	nella fase di formazione dello statuto e dei suoi	
	aggiornamenti, nella definizione del sistema di governance	
	nell'ambito delle alternative consentite dal diritto	
	societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei	
	patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina	
	degli amministratori e nella fissazione dei criteri di	
	distribuzione delle deleghe;	
	<u>b. Controllo economico-finanziario.</u> Il controllo	
	economico-finanziario tende a indirizzare l'attività delle	

	Società verso il perseguimento dell'interesse pubblico	
	garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica,	
	che rappresenti per l'Ente la soluzione più vantaggiosa	
	rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato. Il	
	controllo economico-finanziario viene attuato attraverso il	
	monitoraggio:	
	- preventivo nella fase di programmazione annuale e	
	pluriennale del "budget";	
	- concomitante con l'analisi di report periodici sullo stato	
	di utilizzazione del budget;	
	- a consuntivo attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio.	
	Vengono individuati tre diversi momenti di controllo:	
	A) Controllo preventivo	
	1. Nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal	
	Consiglio Provinciale, il Comitato di controllo esercita	
	attività di controllo preventivo sui documenti programmatici	
	della Società. A tal proposito la società, entro il mese di	
	ottobre di ogni anno, presenta il budget economico e	
	finanziario per l'esercizio successivo, il piano pluriennale	
	contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano	
	degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano	
	delle assunzioni.	
	2. I documenti sopra elencati devono essere predisposti	
	secondo gli indirizzi vincolanti forniti dall'Ente; in caso	
	di richiesta di modifica di uno o più degli stessi, la	

	società sarà chiamata ad adeguarsi entro 15 giorni	
	lavorativi dalla comunicazione. Il mancato rispetto degli	
	indirizzi equivale a inadempimento.	
	3. Il programma economico e finanziario annuale deve	
	contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono	
	perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli	
	obiettivi suddetti:	
	a. le linee di sviluppo delle diverse attività;	
	b. il programma degli investimenti da attuarsi in conformità	
	al programma pluriennale con l'indicazione della spesa	
	prevista nell'anno.	
	4. Il programma pluriennale, di durata triennale, deve	
	essere articolato per singoli programmi e ove possibile per	
	progetti mettendo in evidenza:	
	a. gli investimenti previsti;	
	b. le previsioni dei costi.	
	5. Al piano delle assunzioni deve essere allegata la pianta	
	organica, la quantificazione dei costi del personale e le	
	politiche di sviluppo e di incentivazione dello stesso.	
	B) Controllo concomitante	
	1. Il controllo concomitante è di competenza del Comitato di	
	Controllo ed è attuato attraverso il monitoraggio:	
	a. delle relazioni trimestrali, trasmesse dalla Società,	
	nelle quali viene illustrato lo stato di attuazione degli	
	obiettivi indicati nel budget e sono rilevate e analizzate	

	le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget,	
	nonché le azioni correttive da attuare;	
	b. delle relazioni trimestrali, trasmesse dalla Società,	
	sull'andamento della situazione economico finanziaria e	
	patrimoniale riferita al semestre antecedente. Tale	
	relazione deve contenere:	
	- Report economico suddiviso per centri di costo analitici	
	(settori di attività) trimestrale;	
	- Report sui flussi di liquidità - trimestrale;	
	- Report sullo stato di attuazione degli obiettivi	
	programmati, contenente anche la batteria di indicatori -	
	trimestrale;	
	- Elenco aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori,	
	indicando le modalità di individuazione dei fornitori.	
	2. I soggetti tenuti ad effettuare il controllo analogo,	
	qualora ritengano le relazioni di cui sopra non esaustive,	
	possono chiedere alle Società documentazioni integrative	
	tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli	
	servizi.	
	3. Il Comitato di Controllo può fornire indirizzi vincolanti	
	sulle modalità di gestione economica e finanziaria delle	
	Società.	
	4. La reportistica di cui sopra sarà oggetto di valutazione	
	da parte del Comitato di Controllo per essere poi trasmessa	
	al Presidente della Provincia.	

	C) Controllo a consuntivo	
	1. Al fine di consentire l'esercizio del controllo	
	consuntivo e di acquisire il parere del Comitato di	
	Controllo, la società deve trasmettere al Socio la proposta	
	di bilancio di esercizio, almeno venti giorni prima la data	
	prevista per l'approvazione della stessa.	
	Inoltre la società dovrà garantire:	
	a. lo svolgimento dell'attività nel rispetto dei principi	
	e/o delle norme di trasparenza, efficienza ed economicità	
	previste per gli enti locali;	
	b. l'accesso ai documenti, seppur nel rispetto della dlgs n.	
	196/2003;	
	c. la fornitura di notizie e informazioni relative alle	
	attività delle Società e di tutta la documentazione	
	richiesta e utile all'espletamento delle funzioni proprie	
	del Comitato di Controllo;	
	d. se richiesto, la partecipazione alle riunioni del	
	Comitato di controllo al fine di assicurare la completa	
	informazione;	
	e. la fornitura dell'elenco trimestrale degli affidamenti di	
	servizi, forniture e lavori di importo inferiore ad Euro	
	10.000 (diecimila).	
	Le società è tenuta a trasmettere almeno 20 (venti) giorni	
	prima della data prevista per l'approvazione degli atti la	
	proposta di deliberazione, con adeguata motivazione, per	

	l'espressione della preventiva autorizzazione di	
	deliberazione, con adeguata motivazione, per l'espressione	
	della preventiva autorizzazione di cui al medesimo articolo.	
	L'Ente è tenuto a esprimersi entro 15 (quindici) giorni dal	
	ricevimento.	
	Qualora per la propria attività il Comitato di controllo	
	richieda documenti o specifiche integrative rispetto a	
	quanto disponibile, le Società devono darne riscontro entro	
	la seguente tempistica:	
	a. entro 5 (cinque) giorni lavorativi per le richieste	
	semplici;	
	b. entro 15 (quindici) giorni lavorativi per la	
	presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse.	
	A fronte di specifiche esigenze, resta ferma la facoltà del	
	socio provincia di Latina di richiedere la documentazione di	
	cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate.	
	In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle	
	Società degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti	
	dal socio, anche a mezzo del Comitato di Controllo, o di	
	omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente	
	regolamento, l'Amministratore Unico può essere, rimosso	
	dall'incarico con provvedimento motivato da parte	
	dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.	
	TITOLO VI	
	Rapporti con la cittadinanza	

	Art. 26 (Partecipazione)	
	La Società è tenuta a promuovere ogni possibile forma di	
	partecipazione consultiva della collettività in ordine al	
	funzionamento e all'erogazione dei servizi pubblici locali	
	gestiti.	
	Per i fini di cui al precedente comma, la società:	
	a) deve assicurare che ai reclami degli utenti sia data	
	risposta ai sensi di legge;	
	b) prende in considerazione proposte presentate da	
	associazioni o gruppi di cittadini e di utenti;	
	c) partecipa, se richiesto, alle conferenze od incontri	
	indetti socio per discutere i problemi dei servizi pubblici	
	da essa gestiti o comunque interagenti con essi;	
	d) instaura rapporti con gli organi di comunicazione e di	
	informazione;	
	e) cura i rapporti con le istituzioni scolastiche di ogni	
	ordine e grado, mediante incontri, visite guidate e	
	predisposizione di materiale didattico, inerente la gestione	
	dei propri servizi;	
	f) predispone pubblicazioni divulgative da distribuire	
	gratuitamente alla cittadinanza in ordine alla gestione dei	
	propri servizi.	
	Art. 27 (Carta dei servizi)	
	La Società, nell'ambito delle indicazioni di cui alla	
	Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27	

	gennaio 2004, adotterà una "carta dei servizi" in cui	
	saranno indicate le modalità e i tempi standard di	
	erogazione delle attività svolte	
	e dal decreto legislativo n. 206 del 06 settembre 2005 e	
	s.m.i. (Codice del consumo) articolo 101.	
	TITOLO VII	
	Altre disposizioni	
	Art. 28 (Scioglimento e liquidazione)	
	Lo scioglimento anticipato volontario della società è	
	deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per la modifica del presente statuto, previa	
	delibera del Consiglio Provinciale di Latina.	
	Nel caso di cui al precedente comma nonché qualora si	
	verifichi una delle altre cause di scioglimento previste	
	dall'articolo 2484 del codice civile ovvero da altre	
	disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea,	
	con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le	
	maggioranze previste per la modifica del presente statuto,	
	dispone:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	

[illegible]

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-
LE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS N.235
DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011.